

Protocollo RC n. 34024/08

## **ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

L'anno duemilaotto, il giorno di lunedì tre del mese di marzo, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, il dott. Mario Morcone - nominato Commissario Straordinario con decreto del Presidente della Repubblica del 26 febbraio 2008 - ha adottato, con l'assistenza del sottoscritto Segretario Generale, dott. Vincenzo Gagliani Caputo, le seguenti deliberazioni:

(O M I S S I S)

### Deliberazione n. 2

**Proroga dei termini contenuti nel Regolamento concernente la definizione agevolata dell'ICI dovuta a seguito della regolarizzazione tardiva del classamento catastale di immobili siti nel Comune di Roma e dell'attribuzione o variazione della relativa rendita, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 1° febbraio 2007, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 209 del 18 ottobre 2007.**

Premesso che con il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1993, l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), da applicarsi sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati;

Che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha dato facoltà ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene la individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Che il Comune di Roma, avvalendosi della facoltà prevista dal citato art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 335 del 21 dicembre 1998 e successive modificazioni, ha adottato il Regolamento in materia di Imposta Comunale sugli Immobili;

Che l'art. 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria per l'anno 2003), prevede che i Comuni, con riferimento ai tributi propri, possano stabilire, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato, i contribuenti adempiano a obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti;

Che l'art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria per l'anno 2005), ha introdotto una speciale procedura per l'integrazione o l'aggiornamento dei dati catastali relativi a singole unità immobiliari di proprietà privata la cui situazione di fatto non sia più coerente con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie;

Che lo stesso art. 1, al comma 337, della citata legge n. 311 del 2004, attribuisce, altresì, effetti fiscali retroattivi ai classamenti disciplinati dal comma 336 e ciò anche in deroga ad eventuali contrarie disposizioni di legge;

Che il Direttore dell'Agenzia del Territorio, con provvedimento del 16 febbraio 2005 (in G.U. n. 40 del 18 febbraio 2005), previo concerto con la Conferenza Stato Città Autonomie Locali, come previsto dal successivo comma 339 dell'articolo 1 della stessa legge n. 311 del 2004, ha fissato le modalità tecniche ed operative per l'attuazione del predetto art. 1 comma 336;

Che il Comune di Roma, avvalendosi della potestà regolamentare riconosciuta dalla normativa sopra ricordata ed, in particolare, dell'art. 13 della legge 289 del 2002, ha adottato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 1° febbraio 2007, il Regolamento per la definizione agevolata dell'ICI dovuta a seguito della regolarizzazione tardiva del classamento catastale di immobili siti nel Comune di Roma e dell'attribuzione o variazione della relativa rendita;

Che il citato Regolamento ha consentito di regolarizzare le incongruenze catastali ad istanza del contribuente definendo anche i rapporti tributari relativi alle annualità dell'ICI che risultassero passibili di accertamento attraverso il versamento del 50% della sola imposta dovuta e con esclusione del pagamento degli interessi e delle sanzioni amministrative dovute; la percentuale prevista è stata aumentata al 70% qualora fosse in corso un accertamento non divenuto definitivo;

Che l'ammontare delle somme dovute è stato ulteriormente ridotto nell'ipotesi in cui i soggetti interessati versino in part ico lari situazioni di disagio economico-sociale;

Che la stessa deliberazione n. 8 del febbraio 2007 è stata prorogata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 209, del 18 ottobre 2007, fissandosi il termine finale per l'attivazione della procedura di definizione agevolata alla data del 31 marzo 2008;

Considerato che è tuttora in corso una importante campagna di informazione attraverso i mezzi di comunicazione istituzionali del Comune di Roma riguardante tuttavia tematiche ad elevato contenuto tecnico e normativo, poco conosciute al grande pubblico e di non immediata comprensione;

Che al fine di meglio indirizzare l'azione verso i soggetti potenzialmente interessati dalla definizione agevolata, con l'ausilio della Società Roma Entrate S.p.A., si è provveduto all'invio ai cittadini interessati, di lettere di invito bonario alla regolarizzazione e gli ultimi lotti di invii (circa 20.000 lettere) sono stati effettuati tra gennaio e febbraio 2008, già a ridosso della scadenza del 31 marzo, anche a seguito di complesse elaborazioni su dati catastali incompleti o errati, con riferimento alla effettiva titolarità degli immobili;

Che il perfezionamento della definizione agevolata necessita comunque di adempimenti tecnici che coinvolgono obbligatoriamente i professionisti abilitati alla sottoscrizione di dichiarazioni catastali per conto di un rilevante numero di cittadini proprietari di immobili potenzialmente oggetto di riclassamento;

Che l'intermediazione degli ordini professionali interessati si rivela momento cruciale proprio in relazione alla complessità tecnica degli interventi di regolarizzazione catastale, che costituiscono il presupposto della definizione agevolata e per i quali si osserva una percezione ancora incompleta dei presupposti e delle caratteristiche dell'iniziativa di agevolazione da parte dei cittadini;

Che tuttavia soltanto nelle ultime settimane sono stati conclusi gli accordi con i collegi professionali dei Periti, Ingegneri ed Architetti, per l'adesione alla convenzione già siglata con il collegio dei Geometri. Tali nuove adesioni, considerando l'esigenza di intervento tecnico per qualsiasi variazione catastale, costituiscono importanti veicoli di maggior conoscenza del dispositivo agevolativo presso la cittadinanza;

Che l'iniziativa di regolarizzazione spontanea delle classificazioni catastali errate e di definizione agevolata degli arretrati ICI eventualmente dovuti è stata affiancata dall'azione condotta a livello nazionale dall'Agenzia del Territorio per il recupero dei fabbricati non accatastati e dei fabbricati già classificati "rurali" che hanno in realtà perduto i requisiti agevolativi connessi alla ruralità;

Che tale attività è stata posta in essere in ottemperanza del disposto dell'art. 2, commi 33-38 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 che ha stabilito quale termine ultimo per la regolarizzazione la data del 30 novembre 2007;

Che sono ancora in corso gli adempimenti previsti in capo all'Agenzia del Territorio dal comma 36 del citato Decreto Legge n. 262 del 2006 in materia di comunicazione dei fabbricati da considerare "ex-rurali", a seguito dei quali i possessori dei fabbricati medesimi possono procedere alla regolarizzazione spontanea delle iscrizioni catastali;

Che a tali adempimenti, e con procedure analoghe, tuttora in corso, di sollecitazione alla regolarizzazione spontanea, si è aggiunta un'attività di individuazione mediante fotoidentificazione aerea di fabbricati non iscritti in catasto;

Che l'azione intrapresa dall'Agenzia del Territorio determina effetti anche con riferimento all'iniziativa di regolarizzazione spontanea intrapresa dall'Amministrazione Comunale;

Che, sulla base di quanto sopra esposto, al fine di consentire il più adeguato riscontro al Regolamento e mantenere la opportunità di aderire alla definizione agevolata dell'ICI in un clima di serena collaborazione si rende necessario prorogare i termini stabiliti nel Regolamento già adottato con la sopra citata deliberazione n. 209 del 2007, assicurando così un congruo periodo di tempo aggiuntivo per conseguire la piena efficacia dell'iniziativa intrapresa dall'Amministrazione Comunale;

Che sulla base di tutto quanto sopra evidenziato si reputa necessario prorogare al 30 giugno 2008 il termine di scadenza attualmente fissato al 31 marzo 2008 nel citato Regolamento, apportando allo stesso Regolamento alcune modificazioni inerenti direttamente il termine per la proposizione della definizione agevolata e, conseguentemente, prorogare anche i termini relativi alle scadenze per la rateizzazione;

Che dal presente provvedimento non derivano maggiori entrate oltre a quanto già imputato nella relativa voce economica del bilancio di previsione per l'anno 2008;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42, sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto lo Statuto del Comune di Roma;

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Vista la Legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la Legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Atteso che in data 22 febbraio 2008 il Dirigente della U.O. Entrate Fiscali ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: C. F. Cellucci";

Che in data 25 febbraio 2008 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto

2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to: F. Lopomo”;

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

#### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi esposti nelle premesse delibera, con i poteri del Consiglio Comunale, di:

A. sostituire l'art. 3 con il seguente:

“Art. 3 Attivazione della definizione  
agevolata-Presentazione del modello DOCFA  
Condizioni di esclusione

1. La richiesta è attivata mediante procedura “DOCFA” (documento catasto fabbricati, di cui al citato D.M. Finanze n. 701/1994) e dovrà, a pena di inammissibilità della definizione agevolata, essere presentata presso gli sportelli dell'Agenzia del Territorio o in via telematica dai professionisti abilitati, non oltre il 30 giugno 2008.”

B. sostituire l'art. 4 con il seguente:

“Art. 4 Attivazione della definizione  
agevolata-Definizione e versamento del debito ICI

1. Entro 30 giorni dalla presentazione degli atti di cui all'art. 3 e comunque, a pena di decadenza, non oltre il 30 luglio 2008, i contribuenti che intendono avvalersi della definizione agevolata definiscono i rapporti tributari relativi alle annualità dell'ICI arretrata che risultino ancora passibili di accertamento in base alla normativa ed ai Regolamenti vigenti, con il versamento di una somma pari al 50% della sola imposta dovuta (nel caso di primo accatastamento) o alla maggiore imposta dovuta (nel caso di modifica del classamento preesistente), calcolata con riferimento all'aliquota applicabile in base alla disciplina vigente per ciascun anno di tributo, con esclusione, in entrambi i casi, degli interessi e delle sanzioni amministrative dovute.  
Nel caso di definizione agevolata in presenza di accertamento non definitivo, ferma restando l'esclusione degli interessi e delle sanzioni amministrative, la somma da versare deve essere pari al 70% dell'imposta dovuta.”

C. sostituire l'art. 5 con il seguente:

“Art. 5 Perfezionamento  
della definizione agevolata

1. La definizione agevolata si perfeziona attraverso la presentazione, entro il termine di cui all'art. 4, di un modello di regolarizzazione appositamente predisposto dal

comune, con indicazione degli estremi dell'adempimento catastale ed allegata copia della ricevuta del pagamento in autoliquidazione delle somme dovute, effettuato distintamente per ciascuna annualità, a mezzo del conto corrente postale, oppure attraverso l'utilizzo del modello di pagamento unificato "F24"; 2. Resta impregiudicata la possibilità, da parte dell'Ufficio Tributi, di verificare l'esatta indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e la correttezza dei versamenti eseguiti, provvedendo in caso di versamento insufficiente alla liquidazione delle maggiori somme dovute assoggettandole alla sanzione ordinariamente prevista dalla disciplina vigente."

D. sostituire l'art. 6 con il seguente:

"Art. 6

Determinazione delle somme dovute in caso di particolari situazioni socio-economiche del contribuente.

1. L'ammontare delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata, di cui all'art. 4, è ulteriormente ridotto nelle seguenti misure:
  - a) del 90%, nel caso in cui il soggetto passivo, persona fisica, rientri nei limiti di reddito familiare di cui alla tabella A della deliberazione del Consiglio Comunale n. 327/2005;
  - b) del 60% nel caso in cui il soggetto passivo, persona fisica, rientri nei limiti di reddito familiare di cui alla tabella B della medesima deliberazione del Consiglio Comunale n. 327/2005.
2. Il contribuente che intende avvalersi delle agevolazioni del presente articolo è tenuto a presentare, unitamente al modello di regolarizzazione di cui all'art. 5, apposita autocertificazione in cui risulti l'ammontare del reddito complessivo annuo del nucleo familiare, con riferimento all'anno precedente."

E. sostituire l'art. 7 con il seguente:

"Art. 7 Condizioni di esclusione ed

inapplicabilità della definizione agevolata

1. La procedura di cui al presente Regolamento dovrà essere attivata prima della notifica da parte del Comune di una richiesta scritta ai sensi del comma 336, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e comunque non oltre il 30 giugno 2008;
2. In caso di omessa o infedele indicazione della natura delle modificazioni edilizie o di destinazione d'uso, oppure della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, nonché in caso di mancata presentazione del modello di regolarizzazione e in caso di omesso versamento, la definizione agevolata non si perfeziona. In tal caso il contribuente è oggetto di apposito provvedimento tributario secondo il regime sanzionatorio ordinario vigente, senza l'applicazione di alcuna agevolazione e con provvedimento motivato comunicato all'interessato a mezzo raccomandata a.r., si rende applicabile la procedura di cui ai commi 336 e 337 della legge 30 dicembre 2004, n. 311."

F. sostituire l'art. 10 con il seguente:

“Art. 10 Rateizzazione delle  
somme da corrispondere

1. Se l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata è pari o superiore a Euro 600,00 (seicento) il versamento può essere eseguito in 4 rate di pari importo.  
In caso di pagamento rateale il contribuente presenta al Comune, unitamente al modello di regolarizzazione di cui all'art. 5, istanza di rateizzazione con allegata attestazione del pagamento della prima rata; le successive rate dovranno essere versate rispettivamente con scadenza 30 settembre 2008, 30 dicembre 2008 e 31 marzo 2009;
2. Su ciascuna rata sono applicati gli interessi legali calcolati giorno per giorno. Il pagamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata ed il mancato pagamento di una rata successiva alla prima, costituisce titolo per la riscossione coattiva;
3. In caso di importi superiori a Euro 2.000,00 (duemila) la rateizzazione può essere ulteriormente dilazionata, comunque entro il 31 gennaio 2010, con provvedimento del Funzionario responsabile e su richiesta dell'interessato, secondo i criteri di cui al Regolamento generale delle Entrate (deliberazione del Consiglio Comunale n. 334 del 21 dicembre 1998, e successive modificazioni).”

*Infine il Commissario, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.*

(O M I S S I S)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
M. MORCONE

IL SEGRETARIO GENERALE  
V. GAGLIANI CAPUTO

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal ..... al  
..... e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata in data **3 marzo 2008**.

*Dal Campidoglio, li*

p. IL SEGRETARIO GENERALE